Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ordinanza,Tribunale di Termini Imerese, Dott. Raimondo Loforti, 11 novembre 2016

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
II PRESIDENTE

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 ottobre 2016 sul ricorso proposto, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., da mutuataria nei confronti della Banca, per la nomina di un C.T.U. al fine di:

a) Verificare le percentuali dei tassi di interesse convenzionale e moratorio concretamente applicati dall'Istituto di credito in ordine al mutuo...;

b) Verificare se tali percentuali siano corrispondenti a quelle pattuite;

c) Verificare se l'applicazione dei tassi di cui *supra* hanno comunque comportato un maggiore onere di rimborso rispetto alle condizioni di tasso specificandone i relativi costi in termini di aggravio;

ha emesse la seguente

ORDINANZA

premesso che l'Istituto bancario convenuto, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e, altresì, la condanna della mutuataria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;

considerato che, come correttamente osservato dalla Banca, la consulenza tecnica richiesta appare certamente prodromica e funzionale ad una domanda di ripetizione dell'indebito;

ritenuto che la consulenza tecnica può essere espletata, in via preventiva, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla "mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito" (art. 696 bis c.p.c.); che, quindi, risulta evidente che il rimedio esperito è escluso laddove il credito preteso derivi da una inesatta esecuzione di obbligazioni proprie e non già da una errata esecuzione di obbligazioni altrui;

ritenuto, ancora, che al CTU non può essere demandato anche il compito di accertare la sussistenza di un illecito (contrattuale o extracontrattuale) dedotto a fondamento del danno lamentato e del conseguente credito risarcitorio (o restitutorio) preteso (essendo tale accertamento riservato al giudizio di merito);

considerato, pertanto, che il ricorso de quo è inammissibile in quanto per accertare e determinare il credito (ipoteticamente) vantato dai ricorrenti (a titolo restitutorio) è, anzitutto, indispensabile accertare se siano stati convenuti interessi usurari e tale accertamento, non solo deve necessariamente svolgersi con le garanzie procedimentali tipiche del giudizio di cognizione, ma non è neppure astrattamente definibile nelle forme di cui all'art. 696 bis c.p.c. essendo materia estranea alla "mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali" o alla responsabilità civile da fatto illecito;

ritenuto che, per quanto detto, difettano i presupposti richiesti dall'art. 696 bis c.p.c. sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

considerato che non può essere accolta la domanda di condanna della mutuataria ex art. 96 c.p.c. dal momento che l'azione proposta con riferimento all'art. 696 bis c.p.c., erroneamente invocato dalla

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

predetta ricorrente, non dimostra di certo ed ex se che sia stato tentato un abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti; che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente procedimento tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., da mutuataria nei confronti della Banca; respinge la domanda di condanna della mutuataria ex art. 96 c.p.c;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

Si comunichi.

Termini Imerese, 4 novembre 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Presidente
Dott. Raimondo Loforti

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

ATP: inammissibile per la verifica della pattuizione di interessi usurari